

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

### **I. Introduzione**

Lo schema di decreto legislativo in oggetto - predisposto sulla base della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2014) - è volto a recepire la direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, riguardante le misure finalizzate alla riduzione dei costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

### **II. Contesto normativo europeo**

Obiettivo della direttiva è la rapida diffusione di reti di comunicazioni elettroniche ad alta velocità, sì che, entro il 2020, tutti gli europei abbiano accesso a connessioni molto più rapide, superiori a 30 Mbit/s, e che almeno il 50 % delle famiglie dell'Unione si abboni a Internet con connessioni al di sopra di 100 Mbit/s.

Lo strumento individuato dalla direttiva è essenzialmente quello della riduzione del costo delle opere di ingegneria civile necessarie al passaggio delle reti ad alta velocità; segnatamente, la direttiva 2014/61/UE chiede agli Stati membri di fissare obblighi in capo ai gestori di infrastrutture fisiche, tali che - ove ne siano richiesti da operatori di rete di comunicazione - debbano acconsentire a che questi ultimi il passaggio, nonché - più a monte - di poter negoziare l'inserimento di condotti nelle opere infrastrutturali in corso di progettazione. Al fine di rendere effettivi gli obblighi, la direttiva impone agli Stati membri di garantire simmetria informativa, prevedendo un diritto d'accesso ad alcune informazioni minime circa le infrastrutture fisiche esistenti ed in corso di progettazione.

### **III. Normativa nazionale e novità introdotte dallo schema di decreto di recepimento**

Lo schema di decreto legislativo in oggetto è stato predisposto considerando una serie di disposizioni già vigenti nel nostro ordinamento e che per molti aspetti già prevedono quanto stabilito nella direttiva 2014/61/UE. Ciò vale in particolare per quanto riguarda (sul punto si veda comunque quanto più avanti specificatamente chiarito):

- a) la raccolta delle informazioni circa le infrastrutture, presso un'unica banca dati - il Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture) già prevista dall'art. 6-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
- b) l'accesso degli operatori di rete agli edifici privati al fine di installare una linea di comunicazione, già prevista dall'art. 2, comma 15 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- c) lo standard tecnologico dei nuovi edifici e di quelli oggetto di profonda ristrutturazione necessario per il collegamento della linea veloce, già previsto dal precitato decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, 4 - c.d. Sblocca Italia - che ha introdotto, nel TU edilizia (d. P. R., n. 380 del 6 giugno 2001), l'art. 135-bis;

### **IV. Descrizione dell'articolato**

Lo schema del provvedimento in esame consta di 15 articoli.

*Articolo 1: “Oggetto e ambito di applicazione”*

L'articolo dispone che le norme contenute nel presente decreto sono volte a facilitare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità promuovendo l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente e consentendo un dispiegamento più efficiente di infrastrutture fisiche nuove in modo da abbattere i costi dell'installazione di tali reti.

*Articolo 2: “Definizioni”*

Vengono fornite le definizioni necessarie alla corretta lettura del provvedimento.

Nello specifico sono state adottate, pressoché integralmente, le definizioni previste all'articolo 2 della direttiva 2002/21/CE; la definizione di operatore di rete, adoperata dalla direttiva per individuare entrambe le parti del rapporto oggetto di disciplina (gestori di infrastrutture fisiche da una parte, e operatori di rete di comunicazione elettronica dall'altra) è stata suddivisa in modo da separare concettualmente i due soggetti e rendere la disciplina maggiormente snella ed intelligibile. Inoltre l'articolo richiama, tra le altre, l'applicazione di ulteriori definizioni contenute nel Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

E' stato omessa la definizione di “opere di profonda ristrutturazione” poiché lo schema non reca alcuna norma in proposito, essendo la fattispecie già esaustivamente disciplinata da fonti pregresse (in proposito si veda quanto più avanti chiarito).

**Inoltre, al fine di recepire quanto previsto nell'osservazione di cui alla lettera a) del parere espresso dalla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei Deputati, è stata soppressa la lettera n), che anticipava una definizione del Sistema nazionale federato delle infrastrutture (con l'acronimo SINFI) che invece è descritto e compiutamente disciplinato a partire dall'articolo 4.**

*Articolo 3: “Accesso all'infrastruttura fisica esistente”*

Definisce le condizioni di accesso all'infrastruttura fisica esistente ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

- a) Nello specifico indica quali aspetti del progetto per cui si richiede l'accesso devono essere precisati, quali siano e come vadano gestite le ipotesi di rifiuto dell'accesso stesso.

**A tal proposito, al fine di recepire quanto previsto dalla condizione n. 2 del parere espresso dalla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei Deputati, e dalla condizione n. 1 del parere espresso dalla 8ª Commissione Lavori pubblici del Senato, è stato specificato (al comma 3) che alla richiesta scritta di accesso è allegata unicamente una relazione esplicativa in cui sono indicati gli elementi del progetto da realizzare.**

- b) E' da precisare che gli obblighi di condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettroniche tra operatori di rete (fattispecie rilevante ma diversa da quella disciplinata dalla direttiva che invece concerne il rapporto gestori di infrastrutture/operatori di rete di comunicazione elettronica) sono già disciplinati dal Codice delle Comunicazioni, in attuazione dell'art. 12 della direttiva 2002/21/CE (cfr. art. 41, 45 e 49 del Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni) nonché da specifiche deliberazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Si veda ad es. la Delibera N. 538/13/CONS AGCOM concernente Regolamentazione simmetrica in materia di accesso alle infrastrutture fisiche di rete.

- c) L'accesso alla infrastruttura fisica è, in via generale, onerosa, giusto quanto previsto dalla direttiva.
- d) Si è stabilito che il prezzo di accesso debba essere equo ed orientato ai costi generati per il gestore dell'infrastruttura fisica **ovvero per l'operatore di rete**, che deve restare indenne da pregiudizi economici. **Si precisa che, al fine di adeguare il testo del provvedimento a quanto previsto nella condizione n. 1 del parere espresso dalla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei Deputati e al parere espresso dalla 8ª Commissione Lavori pubblici del Senato (condizione n. 13 e osservazione n. 3), ovunque si fa riferimento al gestore o ai gestori dell'infrastruttura fisica è stato inserito anche il riferimento all'operatore di rete.**
- e) Si è comunque fatta salva l'applicazione dell'art. 6, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale ha previsto che *“Al fine di colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga, nel caso di occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione od organismo di diritto pubblico o privato, nonché nel caso di occupazione di spazi e aree pubbliche e dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla realizzazione di reti a banda larga e ultralarga, le pubbliche amministrazioni, le regioni, le province, i comuni, gli enti o le società a partecipazione pubblica possono esentare l'operatore dal pagamento degli oneri, tasse o indennizzi, fermo restando il solo obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni”*.

**L'articolo, inoltre, prevede la possibilità che, in caso di rifiuto dell'accesso all'infrastruttura fisica, ciascuna delle parti abbia il diritto di rivolgersi all'organismo competente per la risoluzione delle controversie (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) per chiedere una decisione vincolante basata su criteri di equità e ragionevolezza. Il prezzo eventualmente fissato da tale organismo garantisce che il fornitore di accesso disponga di un'equa possibilità di recuperare i propri costi e resti indenne da oneri economici conseguenti e connessi alla realizzazione delle opere necessarie all'accesso. A tal proposito, in aderenza a quanto contenuto nella condizione n. 3 del parere espresso dalla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei Deputati e nella condizione n. 3 del parere espresso dalla 8ª Commissione Lavori pubblici del Senato, è stato specificato che il suddetto prezzo, comunque, non copre i costi sostenuti dal gestore dell'infrastruttura, laddove questi siano già riconosciuti nelle eventuali strutture tariffarie volte ad offrire un'equa opportunità di recupero dei costi stessi.**

**Con riferimento a questo articolo, è stata accolta la condizione n. 2 contenuta nel parere espresso dalla 8ª Commissione Lavori pubblici del Senato, la quale prevede che, al comma 6, si modifichi il primo periodo, portando a due mesi il termine massimo entro cui l'AGCOM, quale organismo di risoluzione delle controversie, deve adottare la sua decisione.**

f)

**Articolo 4: “Accesso alle informazioni sulle infrastrutture fisiche e sportello unico telematico. Istituzione del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture”**

Il considerando 21 della direttiva chiarisce che *“Senza imporre agli Stati membri alcun nuovo obbligo di mappatura, la presente direttiva dovrebbe prevedere la messa a disposizione di informazioni minime, già raccolte da organismi del settore pubblico e disponibili in formato elettronico, in virtù di iniziative nazionali e della legislazione dell'Unione come la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ad esempio attraverso un collegamento ipertestuale allo sportello unico. Ciò consentirebbe ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione un accesso coordinato alle informazioni sulle infrastrutture fisiche garantendo nel contempo la*

*sicurezza e l'integrità di tali informazioni, in particolare per quanto concerne le infrastrutture critiche nazionali”.*

La raccolta delle informazioni circa le infrastrutture, presso un'unica banca dati - il Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture) SINFI - è già prevista dall'art. 6-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Lo schema di decreto legislativo sostituisce la fonte in commento, adeguandone i contenuti rispetto alle più ampie previsioni della direttiva, e sfrutta la banca dati in via di istituzione (con l'apposito decreto ministeriale in corso di emanazione e per il quale vi è stato anche l'assenso positivo delle Conferenza Unificata nella seduta del 5 novembre 2015) per interfacciarla – quale sportello unico telematico – con la pluralità di operatori di rete che necessitano delle informazioni ivi contenute. Nelle more dell'emanazione del precitato decreto che detta le prime misure organizzative del catasto, la novella della originaria norma-fonte (che viene contestualmente abrogata) è apparsa la soluzione più efficace per rendere la banca dati un potente strumento di informazione utile agli obiettivi dell'Unione sopra citati.

**In accoglimento della condizione n. 4 contenuta nel parere espresso dalla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei Deputati è stato previsto che il Ministero dello sviluppo economico, al fine di stabilire, entro il 30 aprile 2016, le regole tecniche per la definizione del contenuto del SINFI, le modalità di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e di consultazione dei dati, nonché le regole per il successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicità dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, dagli altri operatori di rete e da ogni proprietario o gestore di infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica, oltre alla Conferenza unificata, senta anche l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) per l'emanazione dell'apposito decreto ministeriale sopra citato.**

La disposizione descrive le caratteristiche e le finalità dello sportello unico, inteso come unico ufficio di ricevimento, anche per via elettronica, delle informazioni relative alle istanze di autorizzazione per la realizzazione delle opere necessarie per l'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

Individua, nelle more della piena operatività del SINFI, obblighi di informazione analitici in capo ai singoli gestori di infrastrutture fisiche, disciplinandone il regime ed i meccanismi di tutela.

La disposizione è passibile di ulteriore miglioramento finalizzato allo snellimento dell'attività amministrativa in relazione alle attività normative attuative dei principi e dei criteri contenuti nelle deleghe previste dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, in particolare quelle in materia di interoperabilità tra i sistemi informativi ai sensi dell'articolo 1.

Disciplina inoltre l'accesso alle informazioni minime relative alle infrastrutture fisiche di qualsiasi operatore di rete. Prevede che siano messe a disposizione attraverso il SINFI, quale sportello unico telematico, tutte le informazioni utili relative alle condizioni e alle procedure applicabili al rilascio

di autorizzazioni per le opere necessarie ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Prescrive per gli operatori di rete l'obbligo di soddisfare richieste di ispezioni in loco di specifici elementi della loro infrastruttura fisica e la possibilità di esenzioni dai suddetti obblighi nel caso di infrastrutture critiche nazionali. Le ispezioni in loco sono autorizzate dal gestore **ovvero dall'operatore di rete** secondo condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, anche in ordine al rimborso di eventuali costi sostenuti dal gestore stesso **ovvero dall'operatore di rete**. Detta possibilità, essendo eventuale e dovendo comunque rispettare i principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, risulta in linea con la direttiva in quanto trattasi di costi reali ed effettivi, sostenuti, ad esempio, per visite ed ispezioni e connessi alla messa a disposizione di risorse umane e/o strumentali da parte del gestore **ovvero dall'operatore di rete**.

Prevede, inoltre, che il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio decreto possa stabilire esenzioni dai suddetti obblighi nel caso di infrastrutture fisiche esistenti che siano considerate non tecnicamente idonee all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità o nel caso di infrastrutture critiche nazionali.

**E' stata accolta l'osservazione n. 1 formulata nel parere della Commissione 8<sup>a</sup> del Senato riguardante il comma 6, secondo la quale occorrerebbe precisare che, nel caso di infrastrutture fisiche aventi particolari livelli di rischio, l'accesso degli operatori di rete di comunicazione dovrebbe essere consentito solo per le parti dell'infrastruttura idonee al passaggio dei cavi in fibra ottica e nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza impartite dal gestore dell'infrastruttura.**

**Con riferimento a questo articolo, non si è tenuto invece conto delle osservazioni di cui alla lettera b) e alla lettera c) del parere espresso dalla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei Deputati e dell'analoga condizione 5) formulata nel parere della Commissione 8<sup>a</sup> del Senato le quali richiedevano, con riferimento alle disposizioni del comma 2, che:**

**- venisse valutata l'opportunità di precisare che gli obblighi a carico del gestore dell'infrastruttura fisica di comunicazione dei dati al SINFI con un anticipo di almeno novanta giorni non si applicano, oltre che nel caso di interventi emergenziali, nel caso delle ipotesi di manutenzione ordinaria e di tutti gli interventi per i quali la normativa di settore richiede tempi di esecuzione inferiori ai novanta giorni;**

**- si adottassero le iniziative necessarie per assicurare che il SINFI si configuri come un vero e proprio sportello unico per quanto concerne la gestione dei procedimenti amministrativi relativi alle infrastrutture in questione e i rapporti con i soggetti privati che attivano tali procedimenti; in particolare si adottassero le opportune iniziative per fare in modo che confluiscono nel SINFI tutte le informazioni già a disposizione delle singole amministrazioni competenti, in quanto contenute negli atti e documenti acquisiti dalle amministrazioni stesse nell'ambito dei procedimenti di realizzazione e manutenzione delle infrastrutture, esentando di conseguenza i soggetti privati dall'onere di trasmettere nuovamente tali informazioni al SINFI.**

**Per quanto riguarda la prima osservazione, si ritiene che l'ulteriore precisazione possa determinare un ampliamento eccessivo delle cause di esclusione del suddetto obbligo di comunicazione dei dati in difformità alle finalità della direttiva; per quanto riguarda la**

**seconda osservazione, invece, si è rilevato che la soluzione operativa per la definizione dei procedimenti amministrativi sia già sufficientemente definita dall'articolo 7 del presente provvedimento che semplifica le fasi e abbrevia i termini già previsti dall'articolo 88 del Codice delle comunicazioni elettroniche.**

*Articolo 5: “Coordinamento delle opere di genio civile ed accesso all'infrastruttura in corso di realizzazione”*

Con riferimento all'articolo in questione è opportuno preliminarmente evidenziare che già la legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) ha previsto, all'art. 4, che *“I lavori di costruzione e di manutenzione straordinaria di strade, autostrade, strade ferrate, aerodromi, acquedotti, porti, interporti, o di altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni a statuto ordinario, agli enti locali e agli altri enti pubblici, anche a struttura societaria, la cui esecuzione comporta lavori di trincea o comunque di scavo del sottosuolo, purché; previsti dai programmi degli enti proprietari, devono comprendere cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguata dimensione, conformi alle norme tecniche UNI e CEI pertinenti, per il passaggio di cavi di telecomunicazioni e di altre infrastrutture digitali, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Nelle nuove costruzioni civili a sviluppo verticale devono essere parimenti previsti cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguate dimensioni per rendere agevoli i collegamenti delle singole unità immobiliari”*

Esiste dunque già da tempo una normativa che impone l'infrastrutturazione finalizzata alla comunicazione elettronica e che equipara la stessa alle opere di urbanizzazione primaria.

L'articolo 5 prevede, in aggiunta, che ogni gestore di infrastrutture fisiche **ovvero operatore di rete** abbia il diritto, e se richiestone l'obbligo, di negoziare accordi per il coordinamento di opere di genio civile con operatori di rete allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e ne specifica le modalità procedurali, così consentendo un coordinamento preventivo, foriero di risparmi ed economie. In sostanza si predispone il progetto alle esigenze delle imprese che utilizzeranno la componente infrastrutturale di comunicazione.

**Recependo quanto previsto dalla condizione n. 5 del parere espresso dalla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei Deputati e della condizione n. 7 del parere della 8ª Commissione Lavori pubblici del Senato è stata integrata la disposizione del comma 1 del presente articolo, prevedendo che *“in assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale. Le specifiche delle tecniche di posa su tralicci e pali, di scavo tradizionale e di scavo a basso impatto ambientale, nonché dei relativi ripristini sono definite dall'Ente nazionale italiano di unificazione attraverso le apposite norme tecniche e prassi di riferimento”.***

L'articolo prevede inoltre che ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile finanziate in tutto o in parte con risorse pubbliche soddisfi ogni ragionevole domanda di coordinamento di opere di genio civile, presentata da operatori di rete, secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie. A tal proposito, in ottemperanza al contenuto della condizione n. 8 del parere espresso dalla 8ª Commissione Lavori pubblici del Senato e della condizione n. 6 del parere espresso dalla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei Deputati, è stato previsto che nell'ipotesi in cui entro un mese dalla data di ricezione della richiesta formale di negoziazione, non venga raggiunto un accordo sul coordinamento delle opere di genio civile, ciascuna delle parti possa rivolgersi all'Organismo competente alla risoluzione delle controversie tra operatori di rete e gestori di infrastrutture fisiche perché emetta, entro due

**mesi dalla data di ricezione della richiesta, una decisione vincolante di composizione della controversia, anche in ordine a termini, condizioni e prezzi.**

La disposizione in commento stabilisce inoltre che il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità di regolazione dei trasporti e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con proprio decreto può prevedere esenzioni dagli obblighi previsti dal presente articolo per opere di genio civile di modesta entità, in termini di valore, dimensioni o durata, ed in caso di infrastrutture critiche nazionali.

**Si è tenuto conto, ai fini del recepimento, dell'osservazione di cui alla lettera d) contenuta nel parere espresso dalla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei Deputati, la quale richiede, con riferimento alle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 2, di valutare l'opportunità di chiarire espressamente la portata della previsione sulla base della quale le domande relative al coordinamento delle opere di genio civile sono soddisfatte a condizione che non implicino costi supplementari, (precisando che si tratta di costi ulteriori rispetto a quelli connessi all'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, che sono definiti e finanziati con le modalità previste dal comma 3 del presente articolo 5).**

**Con riferimento a questo articolo, non è stata invece accolta la condizione n. 7 contenuta nel parere espresso dalla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei Deputati che prevede la soppressione di tale ultima disposizione, poiché questa, conformemente alle previsioni della direttiva 2014/61/UE (articolo 5, comma 5), si riferisce ad opere di effettiva modesta entità per le quali, necessariamente, vanno contemplate delle esenzioni da valutare tuttavia in concreto (*sub specie* di valore, dimensione e durata o nel caso di infrastrutture critiche nazionali) e per le quali pare sufficiente il presidio motivazionale a garantirne un utilizzo conforme a direttiva.**

#### *Articolo 6: "Trasparenza in materia di opere di genio civile programmate"*

L'articolo indica quali informazioni minime riguardanti le opere di genio civile, in corso o programmate, devono essere messe a disposizione dal proprietario, dal gestore **ovvero dall'operatore di rete** o dal committente dell'infrastruttura e le modalità di presentazione della richiesta di accesso alle informazioni stesse, nonché i tempi per la fornitura delle informazioni da parte dei proprietari, i gestori o i committenti dell'infrastruttura fisica e le facoltà di respingimento della richiesta. La stessa disposizione stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità di regolazione dei trasporti e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con proprio decreto può prevedere esenzioni dagli obblighi previsti dal presente articolo per opere di genio civile di valore modesto o caso di infrastrutture critiche nazionali. Le relative informazioni sono fornite dal SINFI in osservanza delle procedure di cui all'articolo 4.

#### *Articolo 7: (Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni)*

Il considerando 27 prevede che *"Per garantire che le procedure di rilascio delle autorizzazioni non si trasformino in ostacoli agli investimenti e non abbiano ripercussioni negative per il mercato interno, gli Stati membri dovrebbero garantire che una decisione positiva o negativa sulle richieste*

*di autorizzazione per l'installazione di reti di comunicazione elettronica o nuovi elementi di rete sia in ogni caso resa disponibile entro un termine massimo di quattro mesi, fatti salvi altri termini o obblighi specifici fissati ai fini del regolare svolgimento della procedura applicabile al rilascio delle autorizzazioni in conformità del diritto nazionale o unionale”*

*Il considerando 26 aggiunge che “Per l'installazione di reti di comunicazione elettronica o nuovi elementi di rete può essere necessaria tutta una serie di autorizzazioni diverse, ad esempio licenze edilizie, autorizzazioni urbanistiche, ambientali o di altro tipo per proteggere gli interessi generali nazionali e unionali. Il numero di autorizzazioni richiesto per l'installazione di diversi tipi di reti di comunicazione elettronica e il carattere locale di tale installazione può comportare l'applicazione di una serie di procedure e condizioni diverse. Fermo restando il diritto di ogni autorità competente di partecipare e di conservare le proprie prerogative decisionali in conformità al principio di sussidiarietà, tutte le informazioni utili sulle procedure e sulle condizioni generali applicabili alle opere civili dovrebbero essere disponibili attraverso lo sportello unico. Ciò potrebbe ridurre la complessità e rafforzare l'efficienza e la trasparenza, in particolare per i nuovi o per i piccoli operatori non attivi nella zona interessata. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere il diritto per le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione di presentare le domande di autorizzazione attraverso uno sportello unico”*

Attualmente la procedura di autorizzazione alla realizzazione di opere necessarie per l'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica è disciplinata dall'art. 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, che prevede un meccanismo semplificato e celere contemplante la conferenza di servizi, ed il regime di silenzio assenso dopo il decorso i 45 giorni senza che l'amministrazione abbia deciso o quanto meno convocato la conferenza; di 15 giorni o di 10 giorni per lavori di modesta entità.

Il comma 8 dell'art. 88 citato già prevede che qualora l'infrastruttura di comunicazione elettronica interessi più enti territoriali, la domanda – che comunque deve essere presentata a tutti gli enti interessati – possa essere valutata in una conferenza di servizi unica per ambito regionale, convocata dal comune di maggiore dimensione demografica.

Inoltre il comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 prevede che, in deroga al codice dei beni culturali e del paesaggio, non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica alcune opere funzionali a reti di comunicazione elettronica su edifici e tralicci preesistenti.

L'articolo dello schema in commento semplifica, in accoglimento delle **condizioni n. 8 contenuta nel parere espresso dalla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei Deputati e n. 10 contenute nel parere espresso dalla 8ª Commissione Lavori pubblici del Senato, le quali richiedono che si rafforzino gli interventi di semplificazione delle procedure, novellando le disposizioni contenute nel codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, anche in considerazione della circostanza che gli interventi da sviluppare in futuro siano relativi alla banda ultralarga, ed intervenendo sul codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Inoltre è stata accolta la condizione n. 9 contenuta nel parere espresso dalla 8ª Commissione Lavori pubblici del Senato, la quale invita alla riformulazione della disposizione in esame in modo da prevedere una procedura uniforme di rilascio delle autorizzazioni per tutte le opere di genio civile assicurando tempi certi, anche attraverso l'applicazione del silenzio-assenso.**

**Coerentemente con quanto precede si è scelto di ridurre sensibilmente i termini originariamente previsti nell'articolo 88 del Codice delle comunicazioni elettroniche (puntando ad assicurare l'attuazione del principio contenuto nell'articolo 7 della direttiva che prevede il termine di quattro mesi dalla data di ricevimento della richiesta per concedere o negare le relative autorizzazioni) e di mantenere il rinvio dinamico all'istituto della conferenza dei servizi, anche in previsione della riforma della stessa secondo i principi dettati specificamente dall'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124 potenzialmente idonei ad assicurare il rispetto del termini previsto dalla direttiva.**

**La disposizione ha previsto inoltre, sempre nell'ottica della concentrazione delle istanze finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni che, qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più Enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al modello D di cui all'allegato n. 13, è presentata allo sportello unico individuato nel comune di maggiore dimensione demografica. In tal caso, l'istanza è sempre valutata in una conferenza di servizi convocata dal comune di cui al periodo precedente.**

Come anticipato, la direttiva 2014/61/UE specifica che “gli Stati membri dovrebbero poter prevedere il diritto per le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione di presentare le domande di autorizzazione attraverso uno sportello unico”.

Attualmente, come sopra cennato, non è previsto, per le opere che coinvolgono più comuni, la presentazione delle domande ad un sportello unico (l'art. 88 del codice, si limita a prevedere che la domanda – che comunque deve essere presentata a tutti gli enti interessati – possa essere valutata in una conferenza di servizi unica per ambito regionale, convocata dal comune di maggiore dimensione demografica).

**La disposizione in commento, in linea con quanto auspicato dalle sopra cennate condizioni parlamentari, prevede ulteriormente ed innovativamente in proposito che, qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità interessi aree di proprietà di più Enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione è presentata ad uno sportello unico individuato nel comune di maggiore dimensione demografica. In tal caso l'istanza è sempre valutata in una conferenza di servizi convocata dal suddetto comune.**

**Altra importante innovazione è, come sopra riferito, la previsione del silenzio assenso anche a seguito della convocazione della conferenza dei servizi nei casi in cui l'Amministrazione non abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso.**

*Articolo 8: “Infrastrutturazione fisica interna all'edificio ed accesso”*

Il considerando 29 della direttiva chiarisce che “Ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale è necessario che l'infrastruttura sia installata nei pressi della sede degli utenti finali, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità in merito alle eventuali limitazioni del diritto di proprietà in considerazione dell'interesse generale perseguito. È opportuno agevolare la disponibilità di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità fino all'utente finale, garantendo

*la neutralità tecnologica, in particolare attraverso le infrastrutture fisiche interne agli edifici predisposte per l'alta velocità. Dato che la posa di mini-condotti durante la costruzione di un edificio ha solo un costo marginale limitato, mentre gli adattamenti a posteriori degli edifici per accogliere l'infrastruttura ad alta velocità possono costituire una parte significativa del costo dell'installazione della rete ad alta velocità, è opportuno che tutti gli edifici nuovi o sottoposti a una profonda ristrutturazione siano equipaggiati di un'infrastruttura fisica che permetta la connessione degli utenti finali alle reti ad alta velocità. Ai fini dell'installazione della rete di comunicazione elettronica ad alta velocità è opportuno equipaggiare sia i condomini nuovi che quelli sottoposti ad una profonda ristrutturazione di un punto di accesso attraverso il quale il fornitore può avere accesso all'infrastruttura interna all'edificio. Inoltre, i promotori immobiliari dovrebbero prevedere che siano forniti condotti vuoti che collegano ogni unità abitativa con un punto di accesso situato all'interno o all'esterno del condominio. In certi casi, come per le abitazioni singole nuove o certe categorie di edifici sottoposti a profonda ristrutturazione in zone isolate, la prospettiva di una connessione a banda larga può essere considerata, per motivi oggettivi, troppo remota per giustificare l'installazione di infrastrutture fisiche interne all'edificio predisposte per l'alta velocità o di un punto di accesso o qualora tale installazione in un edificio sia sproporzionata per altri motivi di ordine economico, di conservazione del patrimonio urbanistico o ambientale, come nel caso di specifiche categorie di monumenti.”*

Si è già provveduto all'attuazione dell'obiettivo attraverso l'art. 6 comma 5-*quinquies* del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale ha previsto che tutti gli edifici di nuova costruzione (domande presentate dopo il 1° luglio 2015) nonché quelli oggetto di profonda ristrutturazione, debbano essere equipaggiati con infrastruttura di comunicazione ad alta velocità nonché dotati di un punto di accesso.

Il considerando 30 ritiene che “*Per aiutare potenziali acquirenti e locatari ad individuare gli edifici dotati di infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per l'alta velocità e che hanno pertanto notevoli potenzialità di risparmio sui costi, e al fine di promuovere la predisposizione all'alta velocità degli edifici, gli Stati membri dovrebbero poter sviluppare un'etichetta volontaria di «predisposizione alla banda larga» per gli edifici dotati di una tale infrastruttura e di un punto di accesso in conformità della presente direttiva”*

Anche questa previsione è stata già attuata attraverso il comma 3 dell'art. 135-*bis* del Testo Unico edilizia così come introdotto dall'art. 6-*ter*, comma 2 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Il considerando 31 della direttiva specifica che “*quando i fornitori di reti pubbliche di comunicazione installano reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in una determinata zona, le economie di scala possono essere considerevoli se è possibile far terminare la rete nel punto di accesso dell'edificio, indipendentemente dal fatto che un abbonato abbia espresso un interesse esplicito per il servizio in quel momento preciso, ma a condizione che l'impatto sulla proprietà privata sia ridotto al minimo grazie all'uso dell'infrastruttura fisica esistente e al completo ripristino delle zone interessate dai lavori. Quando la rete termina al punto di accesso, la connessione di un cliente supplementare è realizzabile a un costo nettamente inferiore, in particolare mediante l'accesso ad un segmento verticale predisposto per l'alta velocità all'interno dell'edificio dove è già disponibile. Tale obiettivo è altresì raggiunto quando l'edificio stesso è già dotato di rete di comunicazione elettronica ad alta velocità cui è dato l'accesso ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione che abbiano abbonati attivi nell'edificio secondo condizioni trasparenti, proporzionate e non discriminatorie. Ciò può verificarsi in particolare negli Stati membri che hanno adottato misure sulla base dell'articolo 12 della direttiva 2002/21/CE”.*

Il legislatore ha già emanato norme esaustive per il raggiungimento degli obiettivi indicati: in particolare attraverso l'art. 6 comma 5-*quinquies* del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ha equiparato le infrastrutture realizzate anche all'interno di edifici, alle opere di urbanizzazione primarie; già l'art. 2, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 aveva previsto la possibilità per gli operatori di telecomunicazioni di passare all'interno degli edifici per la realizzazione della infrastruttura di comunicazione necessaria alla banda larga, senza necessità di alcuna preventiva richiesta di utenza.

Anche l'art. 12 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) così come modificata dalla direttiva 2009/140/CE, che conferisce all'Autorità di regolamentazione il potere di imporre obblighi simmetrici di condivisione delle infrastrutture di rete e, in particolare, la condivisione del cablaggio all'interno degli edifici, è stato compiutamente attuato per il tramite dell'art. 89 del codice delle comunicazioni elettroniche (Cfr. in particolare in comma 1 e 5-*bis* rispettivamente sostituito ed introdotto dall'art. 67 del d. lgs. 28 maggio 2012, n. 70).

Il considerando 33 aggiunge *“tenendo conto dei vantaggi sociali che derivano dall'inclusione digitale e delle argomentazioni economiche dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, nei casi in cui non esista un'infrastruttura né passiva né attiva adatta all'alta velocità che serva i locali dell'utente finale, né esistano alternative per la fornitura di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità ad un abbonato, qualsiasi fornitore di reti pubbliche di comunicazione dovrebbe avere il diritto di far terminare a sue spese la propria rete in un edificio privato purché l'impatto sulla proprietà privata sia ridotta al minimo, ad esempio, se possibile, riutilizzando l'infrastruttura fisica esistente disponibile nell'edificio o provvedendo a ripristinare totalmente le zone interessate dai lavori”*

Anche questo punto è stato già attuato a mezzo dell'art. 91 del codice delle comunicazioni elettroniche, così come novellato, per quanto qui specificamente rileva, dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 e dall'art. 6-*ter*, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Non necessitano quindi ulteriori e specifici interventi normativi.

Nell'art. 8 dello schema in commento si è semplicemente affermato l'obbligo dei proprietari (o del condominio ove costituito) di immobili già cablati di consentire l'accesso, equiparandoli sostanzialmente a gestori di infrastrutture. **Inoltre, in ottemperanza a quanto contenuto nella condizione n. 9 del parere espresso dalla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei Deputati e nella condizione n. 11 del parere espresso dalla 8ª Commissione Lavori pubblici del Senato, è stato disciplinato che, anche nel caso in cui un condominio di edifici esistenti realizzi da sé un impianto multiservizio in fibra ottica e un punto di accesso divenendone titolare, sia previsto l'obbligo di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate da operatori di rete, secondo termini e condizioni eque e non discriminatorie.**

Si è dato forza di principio generale alle norme già approvate prevedendo: il diritto degli operatori di installare la loro rete a loro spese, fino al punto di accesso; se la duplicazione è tecnicamente impossibile o inefficiente sotto il profilo economico, il diritto di accedere all'infrastruttura fisica interna all'edificio esistente allo scopo di installare una rete di comunicazione elettronica ad alta velocità; il diritto, in assenza di un'infrastruttura interna all'edificio predisposta per l'alta velocità, di

far terminare la propria rete nella sede dell'abbonato, a condizione di aver ottenuto l'accordo dell'abbonato e purché provvedano a ridurre al minimo l'impatto sulla proprietà privata di terzi.

Il compito di risoluzione delle eventuali controversie è affidato all'Organismo di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 9.

- g) **Si specifica inoltre che, al fine di adeguare il testo del provvedimento a quanto previsto nella condizione n. 10 del parere espresso dalla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei Deputati, ai commi 2 e 4 del presente articolo sono state sostituite rispettivamente le parole: “i gestori di reti pubbliche di comunicazione” e “i fornitori di reti pubbliche di comunicazione” con le seguenti: “gli operatori di rete”.**

*Articolo 9: “Organismo di risoluzione delle controversie”*

- h) Stabilisce che l'organismo di risoluzione delle controversie competente a livello nazionale ad imporre una soluzione alle parti, per evitare rifiuti ingiustificati di negoziare o l'imposizione di condizioni non ragionevoli, sia l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, adotta una decisione vincolante per risolvere la controversia nel termine più breve possibile e in ogni caso entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta, fatta salva la possibilità per le parti di rivolgersi ad un organo giurisdizionale.
- i) In proposito è previsto, da un lato, che avverso la decisione vincolante dell'autorità è sempre possibile ricorso giurisdizionale; dall'altro che, il regolamento di procedura dell'autorità debba provvedere l'obbligo di decisione nei termini, anche quando una delle parti abbia contemporaneamente adito l'autorità giurisdizionale.

j)

**Con riferimento all'articolo in commento, è stata accolta la condizione n. 11 contenuta nel parere espresso dalla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei Deputati attraverso l'inserimento del seguente comma «3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito della procedura di cui al comma precedente, può acquisire, in relazione all'oggetto della controversia, il parere delle competenti Autorità di regolazione dei settori in cui operano i gestori dell'infrastruttura fisica.», conseguentemente è stata recepita anche la condizione n. 12 contenuta nel parere espresso dalla 8ª Commissione Lavori pubblici del Senato, la quale prevede che, al comma 2 di questo articolo 9, si sopprima il riferimento al diverso termine per l'adozione della decisione di cui all'articolo 3, comma 6.**

k)

*Articolo 10: “Sanzioni”*

Prevede la possibilità per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in sede di risoluzione delle controversie, di adottare decisioni vincolanti e di applicare sanzioni amministrative pecuniarie.

Sul punto si è ritenuto di utilizzare il modello sanzionatorio previsto dall'articolo 98, comma 11, del Codice delle comunicazioni elettroniche considerando la decisione vincolante dell'Autorità sulle controversie tra operatori come ordini e/o diffide da ottemperare. Va considerato comunque che, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i limiti edittali minimi e massimi vanno contenuti, in assenza di specifici criteri di delega da parte della legge di delegazione europea, tra 150 e 150.000 Euro e pertanto si propone, nelle fattispecie sanzionatorie in

questione, di fissare il limite minimo pari a 15.000 Euro, in modo da assicurare un *range* pari a dieci volte (il limite massimo è fissato infatti a 150.000 Euro) per l'irrogazione in concreto della sanzione amministrativa pecuniaria ai trasgressori. **Inoltre, al fine di recepire quanto previsto nelle condizioni nn. 4, 5 (relativamente all'introduzione di apposite sanzioni) e 6 contenute nel parere espresso dalla 8<sup>a</sup> Commissione Lavori pubblici del Senato e nell'osservazione di cui alla lettera e) del parere espresso dalla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei Deputati, è stata prevista una sanzione amministrativa pecuniaria (in misura da 5.000 euro a 50.000 euro) da irrogarsi a cura del Ministero dello sviluppo economico nel caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione al SINFI, di cui all'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, ovvero di quelli ad esso collegabili o esigibili da parte dei soggetti obbligati a fornire accesso alle informazioni minime nel periodo transitorio di cui all'articolo 4, comma 4. Anche in questo caso si è utilizzato il modello sanzionatorio previsto dall'articolo 98, comma 9, secondo periodo, del Codice delle comunicazioni elettroniche considerando la fattispecie sanzionata come una mancata comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero.**

*Articolo 11: "Disposizioni specifiche per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano"*

L'articolo inserisce una disposizione di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono alle finalità del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

*Articolo 12: "Disposizioni di coordinamento"*

Prevede che in caso di conflitto tra le disposizioni di recepimento delle direttive europee 2002/21/CE, 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/22/CE, 2002/77/CE e quelle del presente decreto, prevalgano le prime, recepite nell'ordinamento dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche.

In accoglimento delle **condizioni n. 8 contenuta nel parere espresso dalla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei Deputati e n. 10 contenute nel parere espresso dalla 8<sup>a</sup> Commissione Lavori pubblici del Senato, le quali richiedono che si rafforzino gli interventi di semplificazione delle procedure, novellando le disposizioni contenute nel codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, anche in considerazione della circostanza che gli interventi da sviluppare in futuro siano relativi alla banda ultralarga si è previsto un chiarimento delle disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche a seguito del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 c.d. "Sblocca Italia" convertito con la legge 11 novembre 2014, n. 164. In particolare, poiché quest'ultimo intervento normativo ha del tutto equiparato le infrastrutture di telecomunicazione definite dagli articoli 87 e 88 del Codice delle comunicazioni elettroniche alle opere di urbanizzazione primaria ed ha riconosciuto alle suddette infrastrutture e opere il medesimo carattere di pubblica utilità delle altre opere di urbanizzazione primaria, quand'anche di proprietà di soggetti privati, (carattere peraltro già stabilito dall'articolo 86, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche e altresì affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza 26 agosto 2003, n. 4847) si è intervenuto su quest'ultima disposizione per esplicitare che le reti di**

**comunicazione elettronica sono sottratte alle incombenze e agli oneri derivanti dall'accatastamento, per il loro carattere di opere di urbanizzazione primaria e in coerenza con l'obiettivo generale sotteso al recepimento della direttiva e volto ad evitare ostacoli alla diffusione della banda larga ad alta velocità.**

**Sul medesimo piano si pone la previsione del terzo comma dell'articolo che ribadisce la circostanza che, quando occupano il suolo pubblico, le reti TLC devono essere soggette unicamente alla COSAP o alla TOSAP, mentre non sono dovuti altri canoni od oneri previsti dall'ordinamento. Ciò in quanto la disciplina speciale contenuta nell'art. 93 del codice delle comunicazioni già rappresenta l'attuazione nell'ordinamento nazionale della disciplina comunitaria che regola, limitandoli strettamente, i diritti amministrativi imponibili agli operatori al fine di garantire la promozione e l'incentivazione degli investimenti per la realizzazione di nuove reti TLC (v. da ultimo la direttiva 2009/140/CE - considerando 8, 9 e 43), la cui diffusione, in un contesto di mercato concorrenziale, è uno dei grandi obiettivi della politica dell'Unione (cfr. comunicazioni della Commissione sull'Agenda digitale europea e sul digital single market – COM(2010)245 e COM (2015)192).**

*Articolo 13: “Clausola di invarianza finanziaria”*

L'articolo prevede che per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate provvedano senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

*Articolo 14: “Abrogazioni”*

Prevede, al comma 1, l'abrogazione dell'articolo 6, comma 5-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 nonché, **al comma 2, quella dell'articolo 6-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, inserito dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 il cui contenuto è trasfuso, con integrazioni, nell'articolo 4 dello schema di decreto legislativo.**

**Si è altresì recepita l'osservazione prevista alla lettera f) del parere espresso dalla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei Deputati, in relazione all'abrogazione dell'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, (con l'eccezione del secondo paragrafo del comma 3), il quale attribuisce la facoltà all'operatore della comunicazione di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà pubblica, prevedendo un sistema di pagamento (assenza di oneri o alternativamente corrispettivo di un equo indennizzo) difforme da quello indicato dalla Direttiva e recepito dallo schema di decreto legislativo.**

*Articolo 15: "Disposizioni finali"*

**L'articolo dispone che le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 2016. Tale previsione è da considerarsi una modifica tecnica stata apportata per allineare lo schema di decreto all'art. 13, par. 2, della direttiva. Fanno eccezioni le previsioni contenute nell'articolo 4, comma 1, unitamente alle relative previsioni sanzionatorie di cui all'articolo 10, comma 3, nonché quelle contenute nell'articolo 14, comma 2, che trovano immediata applicazione in quanto riprodotte della previsione dell'istituzione del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture già contenuta nell'articolo 6-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per il quale le relative disposizioni troveranno applicazione all'entrata in vigore del provvedimento.**

L'entrata in vigore del decreto legislativo è prevista per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**Si precisa, infine, che il Governo ha ritenuto di non dover procedere alla modifica del testo delle disposizioni richiamate nelle seguenti osservazioni contenute nel parere espresso dalla 8ª Commissione Lavori pubblici del Senato:**

**Osservazione n. 2) riguardante l'articolo 9, comma 1, che invita a valutare la possibilità di attribuire all'AGCOM, in qualità di organismo di risoluzione delle controversie, la facoltà di avvalersi anche delle proprie articolazioni territoriali (CORECOM) per la trattazione di vertenze di minore entità. A tal proposito si è ritenuto che l'Autorità fosse perfettamente in grado di operare in autonomia senza bisogno di supporti esterni;**

**Osservazione n. 4) contenente l'invito a valutare la possibilità di integrare il secondo periodo dell'articolo 3, comma 6, prevedendo che un prezzo equo per l'accesso sia corrisposto anche nel caso di infrastrutture già esistenti di proprietà pubblica o gestite da concessionari pubblici. In tal caso si è ritenuto che la genericità della terminologia utilizzata nella disposizione in argomento ("*fornitore di accesso*") non escluda i concessionari pubblici dall'obbligo di fornitura di accesso a prezzo equo e quindi possa riferirsi anche alle infrastrutture già esistenti di proprietà pubblica.**

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La proposta di decreto legislativo, di cui la presente relazione tecnico-finanziaria costituisce allegato, tratta una materia di carattere prevalentemente ordinamentale che definisce norme volte a facilitare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità attraverso l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente e il dispiegamento più efficiente di infrastrutture fisiche nuove, senza comportare oneri diretti o indiretti a carico del bilancio dello Stato.

Nello specifico, l'impianto normativo proposto è finalizzato a ridurre i tempi di realizzazione delle opere di infrastrutturazione semplificando le procedure di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi o l'occupazione di suolo pubblico con minori spese per gli operatori di rete autorizzati a fornire reti pubbliche di comunicazione.

Per i singoli aspetti che, inevitabilmente, incidendo sulle competenze e attività delle amministrazioni pubbliche interessate, ipoteticamente avrebbero potuto determinare oneri a carico del bilancio pubblico, nella predisposizione delle disposizioni attuative si è cercato di evitare di incidere sull'ordinamento vigente individuando come organi competenti per le specifiche procedure le medesime autorità che oggi già organizzano direttamente o già disciplinano procedure di analoga natura.

A tal proposito, si precisa che nel disciplinare l'*accesso alle informazioni sulle infrastrutture fisiche e lo sportello unico telematico*, di cui all'art. 4 del presente schema di decreto, si è constatato che nel nostro ordinamento è già presente un sistema per la gestione delle modalità di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e di consultazione dei dati, nonché le regole per il successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicità dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti e dagli altri soggetti titolari o gestori di infrastrutture di banda larga ed ultralarga e di ogni altra infrastruttura funzionale ad ospitare reti di comunicazione elettronica.

Si è pertanto stabilito di fare ricorso al SINFI (Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture) istituito con decreto del Ministero dello sviluppo economico che attua le disposizioni del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, quale sportello unico telematico, in grado di fornire alle imprese che vi abbiano

interesse e che inoltrino domanda in via telematica, informazioni su ubicazione, tracciato, tipo ed uso attuale dell'infrastruttura, nonché sul punto di contatto. Lo sportello unico telematico è dunque in grado di pubblicare tutte le informazioni utili relative alle condizioni e alle procedure applicabili al rilascio di autorizzazioni per le opere, anche di genio civile, necessarie ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

Con riferimento all'articolo 9 del decreto in oggetto, che individua come *organismo di risoluzione delle controversie tra operatori di rete* l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, si precisa che tale scelta è stata dettata dall'esigenza, da un lato, di evitare gli oneri dell'istituzione di un nuovo organismo e, dall'altro, di garantire l'utilizzo di esperienze e possibili sinergie attraverso l'espletamento di tale specifica attività da parte di un **organismo che è già competente come regolatore del settore delle comunicazioni** e che quindi provvederà ad adeguare i propri regolamenti alle disposizioni del presente decreto, e a disciplinare i criteri e le modalità per l'attribuzione degli oneri destinati a coprire i costi di esecuzione dei compiti **specifici di composizione delle controversie** ad esso assegnati **dal presente decreto in relazione ai soggetti per cui è controversia**.

**Con riguardo alle sanzioni, applicate in base ai principi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d) della legge n. 234/2012, si rappresenta che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Ministero dello sviluppo economico sono in grado di irrogarle senza nuovi o maggiori oneri, utilizzando le risorse umane e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, trattandosi di integrare compiti già svolti nei confronti dei soggetti regolati.**

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/61/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 15 MAGGIO 2014, RELATIVA ALLE MISURE VOLTE A RIDURRE I COSTI DELL'INSTALLAZIONE DI RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD ALTA VELOCITÀ

**TABELLA DI CONCORDANZA (ex art. 31, comma 2, della Legge n. 234/2012)**

DIRETTIVA 2014/61/UE	ARTICOLI DELLO SCHEMA DI D.LGS.	COMMENTI
Articolo 1	Articolo 1	L'articolo definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del decreto, in coerenza con la direttiva 2014/61/UE.
Articolo 2	Articolo 2	Il testo riprende le definizioni della direttiva e, per quanto non espressamente previsto, applica le definizioni contenute nell'articolo 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al d.lgs. n. 259/2003.
Articolo 3	Articolo 3	<p>Disciplina l'accesso degli operatori di rete all'infrastruttura fisica esistente e le possibili ipotesi di rifiuto.</p> <p><b>Norme nazionali vigenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Articolo 88, comma 12, Codice comunicazioni elettroniche: <i>“Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attività istituzionali”</i>.</li> <li>• Articolo 89, comma 1, Codice comunicazioni elettroniche: <i>“Quando un operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto di installare infrastrutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure può avvalersi di disposizioni in materia di limitazioni legali della proprietà, servitù ed espropriazione di cui al presente Capo, l'Autorità, anche mediante l'adozione di specifici regolamenti, può imporre la condivisione di tali infrastrutture o proprietà, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, ivi compresi tra l'altro edifici o accesso a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti e armadi di distribuzione”</i>.</li> <li>• Articolo 89, comma 5-bis, Codice comunicazioni elettroniche: <i>“L'Autorità, previo adeguato periodo di consultazione pubblica nel corso del quale tutte le parti interessate hanno la possibilità di esprimere le proprie opinioni, può imporre obblighi in relazione alla condivisione del cablaggio all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione, qualora esso si trovi al di fuori dell'edificio, ai titolari dei diritti di cui al comma 1 o al proprietario di tale cablaggio, se ciò è giustificato dal fatto che la duplicazione di tale infrastruttura sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Tra queste disposizioni in materia di condivisione o coordinamento possono rientrare norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà, adattate se del caso in funzione dei rischi”</i>.</li> <li>• D.L. 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, articolo 2:</li> </ul>

		<p><i>“L’operatore di comunicazione ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici”.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Delibera 622/11/CONS, art. 4, riguardante le reti dorsali. Individua l’AGCOM come organismo deputato a dirimere eventuali controversie in tema di applicazione del diritto di accesso.</li> </ul>
Articolo 4	Articolo 4	<p>Disciplina l’accesso alle informazioni minime relative alle infrastrutture fisiche di qualsiasi operatore di rete. Prevede che siano messe a disposizione attraverso il SINFI, quale sportello unico telematico, tutte le informazioni utili relative alle condizioni e alle procedure applicabili al rilascio di autorizzazioni per le opere necessarie ai fini dell’installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Prescrive per gli operatori di rete l’obbligo di soddisfare richieste di ispezioni in loco di specifici elementi della loro infrastruttura fisica e prevede la possibilità di esenzioni dai suddetti obblighi nel caso di infrastrutture critiche nazionali.</p>
Articolo 5	Articolo 5	<p>L’articolo reca la disciplina per il coordinamento delle opere di genio civile e per l’accesso all’infrastruttura in corso di realizzazione.</p> <p><b>Norme nazionali vigenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il nostro ordinamento già salvaguarda l’obbligo di coordinamento delle attività di scavo per tutte le <i>utilities</i> e gli operatori di comunicazione elettronica, compreso l’obbligo di realizzazione di strutture di posa ai sensi della legge 166/02.</li> <li>• Articolo 40, legge 166/2002: <i>“I lavori di costruzione e di manutenzione straordinaria di strade, autostrade, strade ferrate, aerodromi, acquedotti, porti, interporti, o di altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni a statuto ordinario, agli enti locali e agli altri enti pubblici, anche a struttura societaria, la cui esecuzione comporta lavori di trincea o comunque di scavo del sottosuolo, purché previsti dai programmi degli enti proprietari, devono comprendere cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguata dimensione, conformi alle norme tecniche UNI e CEI pertinenti, per il passaggio di cavi di telecomunicazioni e di altre infrastrutture digitali, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente e della salute pubblica (...). I soggetti proprietari sono tenuti ad offrire l’accesso ai cavedi o ai cavidotti, sino al limite della capacità di contenimento, con modalità eque e non discriminatorie, a tutti i soggetti titolari di licenze individuali rilasciate ai sensi della normativa di settore vigente. Il corrispettivo complessivamente richiesto ai titolari di licenze individuali per l’accesso ai cavedi o ai cavidotti deve essere commisurato alle spese aggiuntive sostenute dal soggetto proprietario per la realizzazione dei cavidotti. Detto corrispettivo, comunque, deve essere tale da non determinare oneri aggiuntivi a carico dei soggetti proprietari”.</i></li> </ul>
Articolo 6	Articolo 6	<p>La disposizione indica quali informazioni minime riguardanti le opere di genio civile, in corso o programmate, devono essere messe a disposizione dal proprietario, dal gestore o dal committente dell’infrastruttura e le modalità di presentazione della richiesta di accesso alle informazioni stesse.</p>

		<p><b>Norme nazionali vigenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Articolo 88, comma 11, Codice comunicazioni elettroniche: <i>“Le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di consentire ai titolari di autorizzazione generale una corretta pianificazione delle rispettive attività strumentali ed, in specie, delle attività di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica (...)”</i>.</li> <li>• Articolo 89, commi 3 e 4, Codice comunicazioni elettroniche: <ul style="list-style-type: none"> <li>n) <i>“Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporti l'effettuazione di scavi all'interno di centri abitati, gli operatori interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al Ministero, o ad altro Ente delegato, per consentire il suo inserimento in un apposito archivio telematico, affinché sia agevolata la condivisione dello scavo con altri operatori e la co-ubicazione dei cavi di comunicazione elettronica conformi alle norme tecniche UNI e CEI (...)”</i>.</li> <li>) <i>Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 3, gli operatori interessati alla condivisione dello scavo o alla co-ubicazione dei cavi di comunicazione elettronica, possono concordare, con l'operatore che ha già presentato la propria istanza, l'elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere (...)”</i>.</li> </ul> </li> </ul>
Articolo 7	Articolo 7	L'articolo disciplina il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alle opere di genio civile strumentali all'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità intervenendo sull'articolo 88 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
Articolo 8	Articolo 8	Contempla l'infrastrutturazione fisica interna agli edifici.
Articolo 9	Articolo 8	Disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso all'infrastrutturazione fisica interna dell'edificio.
Articolo 10	Articolo 9	Descrive i compiti assegnati all'organismo competente per la risoluzione delle controversie tra operatori di rete e gestori di infrastrutture fisiche, individuato nell'AGCOM.
Articolo 11	Articolo 10	Prevede la possibilità per l'AGCOM, in sede di risoluzione delle controversie, di adottare decisioni vincolanti e di applicare sanzioni amministrative pecuniarie.
Articolo 12	Non necessita di recepimento nell'ordinamento nazionale	La disposizione prevede adempimenti per la Commissione europea.
Articolo 13	Non necessita di recepimento nell'ordinamento nazionale	La disposizione riguarda gli Stati membri quali destinatari della direttiva 2014/61/UE.
Articolo 14	Non necessita di	La disposizione riguarda l'entrata in vigore della direttiva

	recepimento nell'ordinamento nazionale	2014/61/UE.
Articolo 15	Non necessita di recepimento nell'ordinamento nazionale	La disposizione riguarda gli Stati membri quali destinatari della direttiva 2014/61/UE.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.